

### ***COSTI AMMISSIBILI A FOR.TE.***

Di seguito sono definite le voci di costo ammissibile a For.Te. individuando anche il contributo massimo attribuibile.

In linea generale, un costo per essere ammissibile deve essere:

- **Pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili**, ossia le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione del Fondo soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato.
- **Effettivo**. Sono costi ammissibili solo le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali);
- **Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento**. Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità dell'intervento.
- **Comprovabile**. I pagamenti effettuati dai soggetti presentatori/attuatori devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente
- **Contabilizzato**. I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioè conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dal Fondo.
- **Contenuto nei limiti autorizzati**. I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) dal presente Avviso.

## Tipologia di spese ammissibili

### ■ SPESE DIRETTE DELL'ATTIVITA'

#### A) Progettazione e Preparazione

Comprende una serie possibile di attività realizzabili quali:

- ideazione e progettazione;
- realizzazione di indagini di mercato;
- selezione dei partecipanti;

Qualora il piano preveda progetti con una pluralità di edizioni, il costo della progettazione verrà riconosciuto una sola volta e comunque nei limiti indicati nella seguente tabella:

<b>Piano di formazione</b>	<b>fino a €100.000</b>	<b>15%</b>
<b>Piano di formazione</b>	<b>fino a €250.000</b>	<b>11%</b>
<b>Piano di formazione</b>	<b>fino a €350.000</b>	<b>8%</b>
<b>Piano di formazione</b>	<b>fino a €500.000</b>	<b>6%</b>

#### B) Spese relative al personale interno – retribuzioni ed oneri

E' ammissibile la spesa relativa all'attività del personale interno, finalizzata alla realizzazione del Piano, degli Enti beneficiari iscritto sui libri matricola e paga.

Quanto indicato nei prospetti deve trovare riscontro con le registrazioni a libro paga e con i documenti attestanti l'avvenuto versamento dei contributi sociali e fiscali.

Ai fini della contabilizzazione della spesa, dovrà essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione, che verrà rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto.

In altri termini, ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto anche del costo "interno" sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività sovvenzionata.

Tale costo interno, come evidenziato dalla risoluzione n. 41/E/02 dell'Agenzia delle Entrate, deve essere determinato tenendo conto del costo giornaliero del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi previdenziali annuali, della quota di indennità di fine rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto e dalla quota Irap ad esso riferita.

Qualora il computo annuale non dovesse consentire la determinazione del costo orario in ragione del sistema di contabilizzazione delle spese adottato dall'ente e/o di necessità dettate dal sistema di rilevazione dei costi da trasmettere ai fini dei pagamenti intermedi della P.A., si può, eventualmente, fare riferimento al trattamento economico mensile di cui al CCNL, tenendo presente che nel computo del costo orario deve essere ovviamente escluso ogni emolumento ad personam (indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari, emolumenti arretrati, premi, ecc.).

### **C) Spese relative al personale esterno**

Sono ammissibili le spese relative all'attività del personale esterno degli Enti attuatori finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.

La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate.

1. **Personale a progetto:** (art. 61 del Dlgs. n. 276/03) oltre a tale tipologia, particolarmente attinente alle attività disciplinate dalla presente circolare, può trattarsi anche di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le prestazioni lavorative connesse ai predetti rapporti devono essere prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile. Per tali rapporti di lavoro, in relazione alle diverse configurazioni contrattuali, si dovrà tenere conto dei principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e negli artt. 61 e seguenti del Dlgs. 10.09.2003, n. 276. In particolare, per i contratti di cui all'art. 61, 1° comma del Dlgs. n. 276/03, le attività dovranno essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. (per ulteriori informazioni può essere utile consultare il sito [www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it)).
2. **Prestatori d'opera non soggetti a regime IVA:** si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare le indicazione dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto artt. 3 e 5 Dpr 633/72- Legge Iva). Nella conclusione dei singoli contratti dovranno essere , comunque, considerati i principi stabiliti nella delega conferita in materia di occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003.
3. **Professionisti soggetti a regime IVA:** l'art. 5 del Dpr 633/72 prevede che siano soggette ad Iva le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri dell'abitudine e/o professionalità. In termini generali, le attività di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a quelle previste in materia di redditi d'impresa dall'art. 2195 c.c. e dall'art. 51 del Dpr 917/86. Questo regime di tassabilità viene meno nei casi di esenzione espressamente previsti da specifiche norme. In tal caso la parcella deve riportare le indicazione dei motivi di esenzione e i relativi riferimenti legislativi.

## **D) Consulenti, Coordinamento, Tutoraggio**

Si tratta di personale impegnato attraverso rapporti consulenziali aventi ad oggetto prestazioni professionali specialistiche direttamente riferibili alle attività progettuali espletate sotto la propria diretta responsabilità e controllo e con l'utilizzo di risorse proprie.

Tali rapporti consulenziali potranno anche essere oggetto di contratti a progetto e continuativa laddove l'attività consulenziale risponda, per caratteristiche e sua propria natura, agli elementi e termini strutturali del contratto stesso, così come sopra sintetizzati.

Nell'ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello così ripartite:

- **fascia A:** docenti di ogni grado del sistema universitario e scolastico impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività consulenziali inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti dell'Amministrazione Pubblica; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività consulenziali proprie del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno quinquennale inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

*Massimale di costo = max. € 500,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.*

- **fascia B:** ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività di consulenza proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse.

*Massimale di costo = max € 300,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.*

- **fascia C:** assistenti tecnici con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.

Sono riconducibili a questa fascia le attività di consulenza realizzata mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

*Massimale di costo = max € 150,00/giornata singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.*

### **■ Coordinamento**

Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti (interni o a prestazione consulenziale) che svolgono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attività, quali quelle, ad esempio, del

coordinamento di azioni di ricerca, di azioni di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni o di gestione amministrativa e di rendicontazione complessa.

In ragione di tale carattere di trasversalità, nel caso di soggetti esterni, l'attività di coordinamento dovrà essere rapportata al parametro giornata/uomo, con le relative incombenze (redazione report, eventuali verbali, ecc).

**I massimali di costo applicabili agli onorari saranno, quindi, quelli relativi ai consulenti, di cui alle fasce B o C a seconda della complessità, o meno, dell'intervento di coordinamento svolto all'interno dell'attività/progetto (complessità da intendersi come effettiva trasversalità del coordinamento su diverse aree di competenza) ed a condizione che sussistano in capo al coordinatore i requisiti curriculari prescritti nelle predette fasce.**

### ■ Tutor

Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita:

- a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale");
- b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro);
- c) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).

*Massimali di costo = max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a) e b); max € 50,00 per i tutor della categoria c). Tali massimali si intendono al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.*

Qualora si faccia ricorso a Coordinatori o Tutor interni (personale interno) degli Enti attuatori, retribuzioni ed oneri dovranno essere calcolati secondo quanto indicato al punto B)

### **E) Personale docente**

Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il **personale esterno** è inquadrato per fasce d'appartenenza sulla base di determinati requisiti professionali.

- **fascia A:** docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con

esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

*Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.*

- **fascia B:** ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

*Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.*

- **fascia C:** assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

*Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio*

Qualora si faccia ricorso a docenti interni (personale interno) degli Enti attuatori, retribuzioni ed oneri saranno calcolati secondo quanto indicato al punto B).

#### **F) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente, interno ed esterno**

Dovranno essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a piè di lista, comunque in misura non superiore alla regolamentazione contenuta nei C.C.N.L. o di livello aziendale, oppure in maniera analoga al trattamento del dirigente pubblico di 1^ fascia.

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, motivatamente autorizzate dall'Ente beneficiario, saranno ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività.

#### **G) Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle attrezzature**

In questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di proprietà, noleggiate e in leasing.

Nei casi consentiti di acquisizione delle attrezzature tramite leasing, deve esserne mantenuta la destinazione d'uso per almeno cinque anni.

I costi per attrezzature non possono essere ammessi al rimborso nel caso di progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione volta all'assunzione presso l'azienda.

##### *Leasing*

Relativamente al leasing, esso è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio) o in rapporto all'acquisizione in proprietà del bene stesso, qualora ne sia consentito l'acquisto.

Pertanto, l'Ente beneficiario dovrà preliminarmente acquisire almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti: la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto con contratto di locazione semplice/noleggio dello stesso bene per lo stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi dal riconoscimento gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al contratto di leasing.

#### *Ammortamento*

L'ammortamento è consentito per i beni e le attrezzature che costituiscono immobilizzazione. Le immobilizzazioni, costituite da beni a fecondità ripetuta, comprendono sia beni materiali che immateriali.

L'ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- i beni oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
- il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti (Dpr 600/73 e Dpr 917/86), in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'attività progettuale;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti.

#### *Attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a € 516,00*

In questo caso l'operatore, che in base all'art. 67 del Dpr 917/86 deduce integralmente il costo dal proprio reddito, potrà portare a rendiconto la quota parte, in dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività progettuale cofinanziata.

#### *Manutenzione*

E' ammissibile il costo della manutenzione ordinaria effettuata durante il periodo di svolgimento delle attività progettuali.

### **D) Informazione e pubblicità, diffusione risultati**

Per tali attività il costo è ammissibile solo per l'informazione e la pubblicità relative al singolo intervento: bandi di ricerca degli allievi, manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi, ecc.

Per quanto riguarda, in particolare, la diffusione dei risultati, essa potrà prevedere:

- elaborazione di materiale informativo inerente all'azione;
- manifestazioni conclusive.

### **E) Attività di sensibilizzazione**

Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla specifica attività e ad essa coerenti:

- personale;
- consulenti esterni;
- spese di viaggio, vitto e alloggio;

- specifiche spese di produzione del materiale informativo (news letter, brochure, report, Cd room, ecc.);
- specifiche spese per attrezzature informatiche;
- specifiche spese per collegamenti telematici;
- specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
- altre spese come da Avviso e/o progetto approvato.

#### **D) Orientamento dei partecipanti**

Sono ammissibili le spese relative a moduli di motivazione e orientamento, finalizzati alle singole attività formative e all'inserimento lavorativo.

Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla specifica attività e ad essa coerenti:

- personale impegnato;
- materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della specifica attività;
- spese come da Avviso e/o progetto approvato.

#### **E) Preparazione di materiali per la formazione a distanza**

Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla specifica attività e ad essa coerenti:

- personale impegnato;
- materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della specifica attività;
- spese come da Avviso e/o progetto approvato.

#### **F) Attività seminariale e di stage**

Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla specifica attività e ad essa coerenti:

- personale;
- consulenti esterni;
- spese di viaggio, vitto e alloggio;
- specifiche spese di produzione del materiale informativo (news letter, brochure, report, Cd room, ecc.);
- specifiche spese per attrezzature informatiche;
- specifiche spese per collegamenti telematici;
- specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
- altre spese come da Avviso e/o progetto approvato.

#### **G) Attività di scambio**

Sono da considerarsi ammissibili le seguenti spese riferite alla specifica attività:

- personale;
- consulenti esterni;
- spese di viaggio, vitto e alloggio;

- specifiche spese di produzione del materiale informativo (news letter, brochure, report, CD rom, ecc.);
- specifiche spese per attrezzature informatiche;
- specifiche spese per collegamenti telematici;
- specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
- manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature;
- spese di pulizia e condominiali;
- altre spese come da Avviso e/o progetto approvato.

#### **H) Attività di accompagnamento e tutoraggio**

Tali voci comprendono la sola quota di costo del:

- personale, da calcolare in base alle ore effettive di impiego.

#### **I) Esami finali**

Tale voce comprende la quota di costo del:

- personale interno, da calcolare in base alle ore effettive di impiego, certificato dal relativo verbale;
- personale esterno, gettone di presenza nel limite massimo di €150,00 al giorno.

#### **L) Attività di direzione, monitoraggio e valutazione**

Tali voci comprendono il costo del:

- personale impiegato;
- materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della specifica attività.

#### **M) Controllo della qualità e verifica dei risultati degli interventi**

Comprendente il costo del:

- personale impegnato;
- materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della specifica attività.

L'attività formativa non può essere delegata dal soggetto presentatore o dal soggetto attuatore ad un soggetto terzo – che non sia una persona fisica – in quanto in tal caso verrebbe a configurarsi una sorta di subappalto. L'attività formativa in questione, oltre che essere svolta dal personale interno, può essere affidata a docenti esterni: in questo caso occorre predisporre nei confronti dell'interessato una lettera di incarico o un contratto di collaborazione professionale sottoscritto dalle parti interessate, secondo i criteri e i parametri contemplati richiamati in questo documento.

## ■ **SPESE GENERALI**

Sono riconducibili a questa voce tutte le spese “*indirette*” che sono ricollegabili alla funzionalità della struttura in quanto impegnata nell’attività progettuale cofinanziata o “*dirette*”, qualora siano riconducibili alla specifica operazione o azione progettuale.

Le spese indirette dovranno essere determinate secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato e riconducibili al progetto in modo proporzionale.

### **A) Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie**

Questa voce comprende le spese relative alle sedi degli Enti beneficiari utilizzate nella realizzazione delle attività progettuali. I relativi costi e canoni potranno essere riconosciuti limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle effettive necessità progettuali e, comunque, nei limiti della durata progettuale, per la quota d’uso e di superficie effettivamente utilizzate. In tale ambito è riconoscibile la manutenzione ordinaria.

#### *Ammortamento*

L’ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a condizione che:

- gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano già usufruito di contributi pubblici;
- il costo dell’ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti (Dpr 600/73 e Dpr 917/86) ed in base ai coefficienti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell’attività progettuale;
- il bene sia inserito nel libro dei cespiti.

### **B) Personale amministrativo**

Gli oneri, che potranno comprendere personale interno e/o esterno (con esclusione di incarichi a soggetti terzi), dovranno essere ripartiti in modo proporzionale in relazione all’impegno lavorativo.

### **C) Materiale di Consumo**

Questa voce comprende il materiale di consumo concernente sia le attività progettuali (tra cui, a titolo esemplificativo: il materiale di cancelleria, gli stampati e le dispense per l’attività didattica), che le attività a carattere amministrativo (spese generali).

### **D) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento**

I costi di illuminazione e della forza motrice devono essere determinati, in modo proporzionale in relazione alla durata dell’azione finanziata, alla superficie dei

locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

#### **E) Posta, telefono e collegamenti telematici**

Per quanto concerne le spese postali, sono riconoscibili, per il periodo ed in relazione alle attività progettuali, spese per raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi, servizi di corriere espresso, nonché il costo di uso e manutenzione della macchina affrancatrice.

Analogo criterio vale per le spese telefoniche e di collegamento telematico. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività si dovrà ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato (a titolo d'esempio: per le spese telefoniche si potrà fare riferimento ai tabulati telefonici o all'uso di numeri telefonici dedicati).

#### **F) Assicurazioni e fideiussioni**

Possono essere riconosciute, eventualmente anche attraverso gli opportuni storni finanziari laddove non contemplate nella fase di pianificazione finanziaria del progetto, le spese relative a polizze assicurative che non risultino comunque già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge, nonché le polizze fidejussorie relative agli acconti ed ai pagamenti intermedi erogati dalla P.A. in favore dei soggetti privati coinvolti nelle attività progettuali, da redigersi conformemente alla normativa vigente.

Secondo l'art. 2 del D.M. Tesoro 22 aprile 1997, saranno accettate esclusivamente garanzie presentate da banche, imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzionale (cfr. elenchi pubblicati periodicamente da parte dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo – ISVAP Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed, in via informale, sul sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it)), oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 107 del Dlg. N. 385/93, consultabile rivolgendosi alla stessa o tramite il sito internet [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

#### **H) La Rendicontazione delle spese**

Il soggetto beneficiario dei contributi di FOR.TE. dovrà rendicontare le spese sostenute. La rendicontazione dovrà essere certificata da un Revisore esterno all'Ente, iscritto al Registro dei Revisori Contabili utilizzando la modulistica che FOR.TE. predisporrà ed invierà ai soggetti. **Questo costo è rendicontabile fra le spese di gestione del piano.**

Per l'attività di certificazione al revisore contabile può essere riconosciuto un compenso lordo nei limiti indicati in tabella:

<b><i>Spese rendicontate</i></b>	<b><i>Compenso max</i></b>
Fino a € 103.291,37	€ 774,69
Fino a € 516.456,89	€ 1.291,14

## ■ **SPESE RELATIVE AI PARTECIPANTI**

### **Costo del Lavoro**

E' calcolato sulle ore di effettiva presenza dei partecipanti alle attività (esclusi gli eventuali uditori) e pertanto non è calcolato in caso di assenze dovute a malattia, infortunio o altro.

Può costituire tutto o parte del cofinanziamento privato e NON può essere ammissibile a contributo di For.Te.

### **Spese di viaggio vitto e alloggio degli allievi**

Nel caso in cui i servizi siano resi direttamente attraverso la struttura gestita dall'Ente beneficiario, le spese di vitto ed alloggio vanno rapportate alla natura (residenziale, semi-residenziale o meno) del corso. In particolare, per i corsi residenziali la spesa è ammissibile fino ad un massimale di €70,00 al giorno; per i corsi semiresidenziali fino ad un massimale di €25,00 al giorno.

Nel caso in cui si faccia ricorso a servizi esterni, l'Ente dovrà acquisire almeno tre preventivi per la scelta del più conveniente.

Per la residenzialità, si deve comunque tenere presente che potranno essere consentite solo strutture non oltre il livello della II categoria (tre stelle).

Per allievi occupati le spese di vitto ed alloggio sono riconosciute entro i limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni.

Le suddette spese di vitto ed alloggio dovranno, ovviamente, essere predeterminate all'interno del preventivo finanziario approvato.

Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi pubblici. Le spese per i mezzi privati, motivatamente autorizzate dall'Ente beneficiario, saranno ammissibili nei casi in cui il ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e l'articolazione delle attività .

## I.V.A. ED ALTRE IMPOSTE E TASSE

L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dallo Stato (Iva totalmente o parzialmente indetraibile).

L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.

La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del destinatario ultimo non è presa in considerazione nel determinare se l'Iva costituisca una spesa ammissibile.

L'Iva non recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la sesta direttiva Iva 77/388/CE.

Sempre in materia Iva si sottolinea, in base alla risoluzione 135/E/03 del 17.06.2003 dell'Agenzia delle Entrate, emanata in specifica risposta ad istanza di questo Ministero, che:

- i contributi concessi nel quadro degli Avvisi pubblici emanati a valere sul PON FSE, quando sono diretti a perseguire finalità di carattere generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e in quanto tali, in base all'art. 2, 3<sup>a</sup> comma, del Dpr 633/72, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA. Ciò in quanto i contributi stessi non si pongono in un rapporto sinallagmatico fra ente finanziatore e beneficiario.
- I trasferimenti di fondi che si realizzano tra il capofila e gli associati qualora il soggetto beneficiario sia una ATS o una ATI sono da considerarsi fuori campo Iva, a condizione che i rapporti giuridici che intercorrono tra associazione e associati siano regolati sulla base di un mandato con rappresentanza conferito al capofila da parte degli associati stessi.

Le altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi), che derivano dal cofinanziamento da parte di FOR.TE., non costituiscono una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal destinatario ultimo in relazione allo specifico progetto cofinanziato.

**Per quanto non contemplato dal presente documento, si farà riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria in materia di formazione professionale ed affidamento di attività formative.**